



Gli  
**approfondimenti**  
di **Publika**

APPROFONDIMENTI VARI  
SULLA MANOVRA  
ESTIVA 2010

A cura di Gianluca Bertagna

Numero 32  
Settembre 2010

[www.publika.it](http://www.publika.it)

## ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL DL N. 78/2010

A cura di Gianluca Bertagna

Il DL n. 78/2010 così come definitivamente convertito nella L. 122/2010 contiene diverse disposizioni che hanno a che fare con la gestione delle risorse umane negli enti locali. Recentemente vi sono state interpretazioni su alcuni punti, mentre su altri regna ad oggi il silenzio assoluto lasciando nell'incertezza noi operatori delle amministrazioni. Riporto quindi di seguito alcune considerazioni su alcune tematiche di forte impatto nella gestione quotidiana. Non sono né definitive, né esaustive. Ma è giusto per mettere un po' di carne sul fuoco.

### 1. L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO

Non è facile sciogliere la matassa sull'art. 6 comma 12 del DL n. 78/2010, soprattutto se pensiamo ai tanti servizi che vengono svolti dagli enti locali autorizzando i dipendenti ad utilizzare la propria macchina per gli spostamenti: assistenti sociali, educatori, corsi di formazione, ecc. ecc.

Se da una parte il buon senso mi spinge a dire: non si applica agli enti locali, dall'altra parte mi blocco davanti all'analisi letterale della disposizione.

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.

Ecco cosa dice l'art. 15 della Legge 836:

*Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di trasporto.*

Infine richiamo l'art. 41 comma 4 del Ccnl 14.09.2000 del Comparto dipendenti enti locali:

*Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.*

Ed ecco quindi alcune considerazioni:

1. “Analogo” dal vocabolario significa: che somiglia a un'altra cosa. Analogia vuol dire infatti: relazione di somiglianza fra due o più cose o situazioni per alcune caratteristiche comuni. A me sembra palese che

l'art. 41 del Ccnl 14.09.2000 abbia una strettissima analogia con quanto previsto dall'art. 15 della Legge 836/1973 e quindi dovrebbe cessare di avere effetto.

2. Mi faccio anche una domanda: prima dell'entrata in vigore dell'art. 41 del Ccnl 14.06.2000, a quale norma ci si riferiva per autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio e il rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro? Probabilmente al medesimo art. 15 della Legge 836/1973, pertanto si conferma ancor di più che l'art. 41 sia strettamente correlato alla norma originaria.

3. Si creerà un grosso problema negli enti locali perchè la questione non è solo: "non ti pago più il rimborso della benzina", ma è più a monte, alla radice, ovvero: "non puoi più utilizzare l'automezzo".

4. Le assicurazioni appositamente stipulate non hanno più senso.

5. E se un dipendente dovesse utilizzare comunque l'automezzo proprio? Si rischierebbe addirittura di scendere nel paradosso di poter applicare un procedimento disciplinare per violazione delle disposizioni di servizio.

Insomma... un bel problema. L'Anci nelle linee guida sul personale non ha affrontato la questione che spero possa essere approfondita in seguito.

## 2. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SU UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO

Oltre ad articoli apparsi sulla stampa, possiamo però contare su altre considerazioni.

Alcune ci sono state inviate, altre provengono da enti e/o amministrazioni.

Come vedrete la confusione è sempre maggiore, ma riteniamo che sia giusto parlarne il più possibile.

A)

1- l'art. 6, comma 12, dispone che l'art. 8 della l. 836/1973 non si applica. Da qui a dire che è vietato il rimborso il passo non è breve. In effetti, a ben guardare, è stata disapplicata una norma che limitava i casi di autorizzabili dell'uso del mezzo proprio, non la norma che lo permetteva;

2- lo stesso mi pare possa dirsi per l'art. 41 del contratto del 2000. La clausola contrattuale può essere ricostruita come norma che fonda il diritto al rimborso, ovvero (la qual cosa mi pare più intelligente) che limita il diritto al rimborso. Mi pare che la prassi si fosse orientata in questo senso: se hai preso il tuo mezzo per recarti in una località distante 5 km lo fai a spese tue e senza diritto all'assicurazione.

3- Se la norma fosse da interpretare nel senso del divieto all'uso del mezzo proprio non si capisce perché disapplicarla solo per il personale contrattualizzato e non per i professori universitari.

Ciò detto ritengo che se il legislatore avesse voluto vietare l'uso del mezzo proprio avrebbe dovuto dirlo espressamente, non limitandosi a dichiarare la settoriale applicazione di una norma che dettava limiti all'uso del mezzo proprio. Ciò, peraltro, appare perfettamente coerente con l'intenzione, esplicitata dal dl 78, di ridurre le spese riferite al parco mezzi: da un lato ti riduco le auto, ma per non lasciarti a piedi, allargo i casi di utilizzabilità del mezzo proprio eliminando i vincoli dettati dalla legge o dai contratti. In effetti, a ben vedere, l'effetto della disapplicazione sarebbe quello di liberare la potestà regolamentare degli enti senza i vincoli del contratto o della norma disapplicata.

B)

Estratto dalla Lettera (Circolare?) del Ministero del Lavoro – Dir. Modena  
Prot. n. 7692/2010 dell'8.6.2010.

Detto questo, tuttavia, va interpretato l'ultimo periodo del comma stesso, il quale afferma che dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del Decreto Legge, non si applicano al personale contrattualizzato della Pubblica Amministrazione gli articoli 15 della legge 836/1973 e 8 della legge n. 417/1978. Queste disposizioni riguardano, tra l'altro, i rimborsi per l'uso del mezzo proprio: da ciò discende, a mio avviso,

che non possono essere più autorizzati, pena la responsabilità erariale del dirigente, le missioni “con il proprio automezzo” non svolte per attività di vigilanza (nei nostri uffici, ad esempio, per formazione, per presenza nei tribunali per l'ufficio legale, per la reggenza “ad interim” di altro ufficio dirigenziale, ecc.). Per quest'ultima ipotesi, si richiama la nota del 7 giugno 2010 della nostra Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali.

Per completezza di informazione, ricordo che la norma trova applicazione soltanto nei confronti del personale contrattualizzato: ciò significa che la missione con il mezzo proprio, alle condizioni previste dalla normativa, è possibile per tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vedono il proprio rapporto regolato dalla legge e non dal contratto (magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, impiegati della carriera prefettizia, forze dell'ordine o della polizia, ecc.).

C)

Riporto infine due pareri della Regione Friuli Venezia Giulia

#### PARERE 10693/2010

L'Ente ha chiesto un parere in ordine all'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010. L'Amministrazione, da una prima lettura della norma, ritiene che, conseguentemente a quanto dalla medesima disposto, dal 1 giugno 2010 non sia più consentito liquidare l'indennità chilometrica spettante al personale che, per lo svolgimento di funzioni di servizio, utilizza il proprio automezzo.

La citata disposizione recita testualmente: ‘A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.’

Esaminando il contenuto del richiamato art. 15 della L. n. 836/1973, si evince che detta disposizione disciplina il consenso all'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di un'indennità prestabilita, al personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale.

Consultando anche la documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi del Senato[1], a commento della norma in esame, si specifica espressamente che la stessa vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica.

Pertanto, la disapplicazione introdotta dal recente provvedimento legislativo concerne esclusivamente il personale adibito allo svolgimento delle precisate funzioni e non ha portata generale, non andando ad incidere sulla fattispecie del personale autorizzato all'uso del proprio automezzo per ordinarie ragioni di servizio.

#### PARERE 13886/2010

L'Ente ha chiesto un parere in ordine all'applicabilità di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010. L'Amministrazione si è posta, in particolare la questione se detta norma sia direttamente applicabile al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, da quale data, e se riguardi la generalità dei dipendenti e dei rimborsi relativi all'uso del mezzo proprio.

La disposizione di cui si discute, nella prima parte, introduce uno specifico limite di spesa, a decorrere dall'anno 2011, alle spese per missioni, anche all'estero, per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tra le amministrazioni ivi indicate, è da segnalare che, come amministrazioni locali, sono espressamente menzionati le Regioni e le province autonome, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Unioni di comuni.

Non avendo, peraltro, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato la materia de qua, si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui si discute trovano applicazione anche nei confronti delle amministrazioni locali del nostro territorio regionale. Si osserva, tra l'altro, che il legislatore ha previsto espressamente che gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 12 in esame costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Particolari problematiche interpretative sono insorte, inoltre, con riferimento alla formulazione dell'ultimo periodo del comma in argomento, il quale recita testualmente: 'A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.'

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi, esaminando il contenuto del primo comma dell'art. 15 della L. n. 836/1973, ivi richiamato, il quale concerne l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e la corresponsione della relativa indennità per i dipendenti che svolgono funzioni ispettive, in prima battuta, lo scrivente Servizio ha ritenuto che la disposizione della manovra correttiva riguardasse soltanto detto personale.

Siffatta interpretazione sembrava avvalorata anche dalla documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi del Senato, a commento della norma in esame, ove si specifica espressamente che la stessa vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica. Ad ogni buon conto, si rileva che non sussiste, allo stato attuale, univocità di orientamento in proposito, atteso che la stessa formulazione del citato art. 15, nel suo complesso, non risulta di agevole lettura. E' da notare, infatti, che il terzo comma dell'art. 15 di cui si discute non si riferisce più al personale che svolge funzioni ispettive, ma menziona più genericamente il 'personale che debba recarsi per servizio in località ecc.'

Anche nella Relazione al disegno di legge 'Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica', si può trovare un orientamento che contraddice la su richiamata posizione, in quanto evidenzia che: 'la norma inoltre è rivolta a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici.

Conseguentemente è soppressa la misura dell'indennità chilometrica raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio'.

La stessa ANCI ha rilevato la delicatezza della questione sottoposta, auspicando l'autorevole intervento dei Ministeri competenti, al fine di dirimere al più presto la controversa questione.

Lo scrivente Ufficio, da parte sua, è intenzionato a coinvolgere direttamente le Autorità competenti, allo scopo di acquisire un'univoca interpretazione in merito.

**Nell'attesa di ricevere utili indicazioni in proposito, si suggerisce, comunque, all'Amministrazione, in via cautelativa, di assumere un comportamento prudente e rispondente allo spirito della legge.**

### 3. GLI INCARICHI ESTERNI

Il legislatore è intervenuto ancora una volta sulla materia degli incarichi esterni, prevedendo, all'interno del DL n. 78/2010 nuove regole sul contenimento.

La manovra estiva 2010 ha come obiettivo la riduzione di alcune tipologie di spese della pubblica amministrazione italiana. Tra queste spicca anche l'obbligo di contenere i costi degli studi e delle consulenze nel limite del 20% di quanto speso nel 2009.

<b>ART. 6 COMMA 7 DL N. 78/2010 CONVERTITO NELLA L. 122/2010</b>
--

<p>Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</p>
--

<p>Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>
---

La disposizione, nella sua semplicità, merita qualche osservazione.

Innanzitutto, con l'inciso iniziale, si vuole ancora una volta sottolineare il principio dell'autosufficienza a cui ogni amministrazione deve fare riferimento prima dell'attribuzione di ogni incarico esterno. Non a caso anche l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 esordisce in modo simile: *per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ecc. ecc.*

E anche uno dei presupposti di legittimità stabiliti dal medesimo articolo va nella medesima direzione: *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.*

Incarichi sì, ma valorizzando innanzitutto le professionalità interne, senza dimenticare oggettive analisi sulle capacità lavorative dei propri dipendenti.

La nuova disposizione entra in vigore nel 2011. Dall'anno prossimo la spesa per gli incarichi di studio e consulenza non potrà superare il 20% di quella del 2009. Si tratta di un dato ormai storico e consolidato, certificato peraltro con il conto annuale trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 maggio 2010.

La questione più rilevante riguarda però la tipologia di incarichi soggetti al contenimento. L'art. 6 comma 7 del DL n. 78/2010 è chiaro nell'affermare che la riduzione vale solo per gli incarichi di studio e di consulenza (anche se affidati a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche).

Anche alla luce delle diverse letture che si potrà fare in sede interpretativa della disposizione, si potranno avere due tipologie di analisi:

- restrittiva: si fa esclusivamente riferimento ad alcune tipologie di incarichi esterni, ovvero a quelli di studio e di consulenza;
- estensiva: il legislatore ha sì precisato solo lo studio e la consulenza, ma in un'ottica di contenimento della spesa complessiva *magari* è più logico pensare a tutti gli incarichi affidati a soggetti esterne dell'ente.

Aderiamo, per ora, alla prima interpretazione. Ci rifacciamo nello specifico all'art. 12 delle Preleggi: *nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.*

Anche perché in passato abbiamo avuto la fortuna di avere definizioni ormai consolidate di cosa si debba intendere per incarico di studio, ricerca e consulenza. Nello specifico richiamiamo la Deliberazione N. 6/CONTR/05 della Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 15 febbraio 2005.

In tale documento viene precisato che:

**Gli incarichi di studio** possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

**Gli incarichi di ricerca**, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

**Le consulenze**, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

E più avanti viene fatta anche qualche esemplificazione:

Si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

Ovviamente la novità della Manovra estiva 2010 avrà un impatto anche sulla programmazione degli incarichi ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge finanziaria 2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare va evidenziata la delibera da adottarsi ogni anno da parte del Consiglio Comunale. Tale documento, così come indicato dalla Corte dei conti della Toscana nella deliberazione n. 123/08, contiene le indicazioni sugli incarichi per particolari profili di attività di carattere sperimentale e innovativo che le pubbliche amministrazioni sono spesso chiamate a sviluppare in relazione a particolari specificità.

A decorrere quindi dall'anno 2011 in tale documento si dovrà tener conto della riduzione del 20% rispetto agli incarichi di studio, di consulenza (e di ricerca) relativi al 2009.

#### 4. PROBLEMI DI TURN OVER NEGLI ENTI LOCALI

Gli enti locali sono alla prova del turn-over. Dal 2011 le autonomie potranno infatti assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. E questo se i conti sono a posto. Infatti, se il rapporto tra spesa di personale e spese correnti è superiore al 40% il divieto di assunzione sarà totale.

La regola riassunta in una semplice frase, porta però con sé degli strascichi applicativi certo non facili. Innanzitutto la questione su come calcolare la spesa dei cessati. Sulla base del periodo lavorativo svolto l'anno precedente e sulle retribuzioni percepite oppure in modo teorico sul costo del posto presente in dotazione organica? Quest'ultima sembra la soluzione più logica che supera tutte le difficoltà di calcoli complicati che potrebbero sfiorare il centesimo di euro.

Rimane poi aperta la faccenda di cosa fare delle cessazioni che non permettono comunque di raggiungere una quota di spesa per poter effettuare una assunzione. Il legislatore non ha previsto alcuna possibilità di cumulo, ma il buon senso potrebbe portare ad interpretazioni in tale direzione, per favorire comunque la possibilità di svolgimento delle attività istituzionali negli anni futuri, soprattutto negli enti più piccoli.

Altro dubbio. Cosa accadrà alla mobilità? Sarà considerata assunzione e cessazione oppure, in vigore di una regola uguale per tutti gli enti locali, si potrà sostenere la neutralità dell'istituto? Val la pena ricordare che per il triennio 2005-2007 alla luce del Dpcm approvato nella primavera del 2006 che conteneva regole simili, la mobilità era stata considerata appunto neutra. Tale interpretazione potrà (condizionale d'obbligo) prevalere anche dal 2011 per gli enti assoggettati al turn-over.

Ed infine un'altra perplessità. Per chi non è assoggettato a patto di stabilità sono state confermate le regole del comma 562 della Legge finanziaria 2007 che prevede il rispetto della spesa del 2004, ma anche la possibilità di assumere solamente sulla base delle cessazioni a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Ora, la regola del turn-over del 20% della spesa si innesta per tutte le amministrazioni in cui il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 40%. Ma il piccolo ente, a quale disposizione dovrà fare riferimento. Sembra più logico pensare che dal 2011 il legislatore abbia previsto una norma per tutti gli enti, ma allora, perché lasciare invariato il comma 562?

## 5. LA QUOTA PREVALENTE

Si tratta di un argomento non direttamente correlato con il DI n. 78/2010, ma credo che rivesta un'importanza interpretativa molto rilevante.

Di tutte le indicazioni contenute nella Circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica, mi preme sottolineare la questione della quota prevalente del salario accessorio.

Così come previsto dal riscritto art. 40 del D.lgs. 165/2001, uno degli obiettivi della Riforma Brunetta è quello di fare in modo che la quota prevalente del fondo venga destinato per premiare la performance, di cui nel Titolo III del D.lgs. 150/2009 vengono fornite ulteriori istruzioni applicative (le fasce per intenderci).

Ecco il disposto normativo: *La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.*

Bene, appena varata la Riforma Brunetta abbiamo assistito in alcuni casi ad interpretazioni particolarmente rigide che addirittura vedevano un "blocco dei contratti integrativi" fino a quando i fondi non fossero costituiti con quota prevalente destinata alla performance. Cosa peraltro improbabile sui fondi degli enti locali, ormai spesso "assorbiti" da trattamenti fondamentali quali progressioni orizzontali o altre indennità destinate a garantire i servizi ai cittadini (turno, reperibilità, ecc. ecc.).

L'Anci ci aveva visto bene. Nelle sue linee guida infatti affermava che tale norma poteva entrare in vigore solamente per volontà e indicazione della Contrattazione nazionale.

Ora la conferma arriva anche dalla Funzione Pubblica. Nella Circolare n. 7/2010 c'è scritto: *Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l'entrata in vigore. E' questo il caso: della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che puo' essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell'art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo).*

Della serie: "pericolo" scongiurato! Tiriamo un sospiro di sollievo dall'eventuale ansia sollevata qualche mese fa.

La norma, a questo punto, andrà a regime non prima del 2013 ovvero dopo lo sblocco dei CCNL a seguito del DI n. 78/2010.

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a [info@publika.it](mailto:info@publika.it). Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.